

N. 01294/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01465/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2013, proposto da:

Inore Melloni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori,
Stefano Baciga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-
Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Garda, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

per l'annullamento

della condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed applicata
dal Comune di Garda all'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai
ricorrenti in data 2/10/2013, prot. n. 14.50972013, per l'esecuzione dei
lavori di demolizione e ricostruzione della loro abitazione, con

ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009, contenente il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio e del parere negativo espresso dalla medesima Soprintendenza con nota in data 24/9/2013, prot. n. 26608, limitatamente all'imposizione della descritta condizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la fattispecie in esame sia riconducibile ad analoghe controversie, nelle quali è stato ugualmente censurato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, parere espresso con termini e motivazione del tutto identici a quelli qui contestati (“in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”);

che, conformemente all'orientamento già manifestato a tale riguardo, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la prescrizione contestata risulta viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione;

che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto, all'intervento di cui si tratta;

che, infatti, nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell'impianto, ma ancora risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione dell'impianto di cui si controverte;

che quindi non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto;

che quindi, come già osservato dal Tribunale, cfr. sentenza n. 1104/2013, “Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)”;

per le considerazioni così svolte, il ricorso va accolto e per l'effetto va annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all'autorizzazione paesaggistica e contenente il divieto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o solare.

Spese irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla in parte qua, nei limiti di interesse, i provvedimenti impugnati.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)